

Art. 1.2 - Applicazione ed efficacia del P.R.G.I.

In tutto il territorio comunale la disciplina urbanistica è regolata dalle prescrizioni del presente P.R.G.I. aventi vigore a tempo indeterminato.

Dalla data di adozione del presente P.R.G.I. si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della legge regionale n. 56/77.

Le prescrizioni del P.R.G.I. sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari od utenti degli immobili.